

LA CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA

La **Carta d'Identità Elettronica** – in breve **CIE** – è il documento personale che attesta l'identità del cittadino, realizzata in materiale plastico, delle dimensioni di una carta di credito e dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip a radiofrequenza che memorizza i dati del titolare.

Sul retro della Carta il Codice Fiscale è riportato anche come codice a barre.

Il giorno dell'appuntamento verranno raccolte anche le **impronte digitali**, a partire dai dodici anni di età, che verranno inserite nel documento stesso (la raccolta delle impronte è obbligatoria come previsto dall'art.3, c.2, del r.d. n.n.773/1931, come modificato dall'art.40, c.2, lett.a) del d.L. n.1/2012).

In caso di rifiuto da parte del cittadino a rilevare le impronte digitali, il documento non potrà essere rilasciato.

A chi si rivolge il servizio

Tutti i cittadini italiani o stranieri, residenti nel Comune di Villafranca Padovana, **anche minorenni**.

Per il rilascio del documento è necessaria la presenza fisica dell'interessato, anche se minore di età, e non è possibile ottenere la carta d'identità per delega o procura.

Attualmente non è possibile rilasciare la Cie ai cittadini all'Aire, che possono comunque ottenere la carta di identità cartacea.

Non possono ottenere la carta di identità valida per l'espatrio:

- i minori per i quali non esiste l'assenso dei genitori o del tutore,
- i cittadini con situazioni di impedimento all'espatrio,
- i cittadini comunitari e appartenenti a Stato terzo.

VALIDITÀ

La validità della carta cambia a seconda dell'età del titolare e si estende, rispetto alla scadenza sotto indicate, fino al giorno e mese di nascita del titolare:

- minori di 3 anni – triennale;
- dai 3 ai 18 anni – quinquennale;
- maggiori di 18 anni – decennale.

COME RICHIEDERE LA CIE

Per il rilascio della Cie il cittadino deve prendere appuntamento attraverso l'indirizzo di posta elettronica: servizi.demografici@comune.villafranca.pd.it oppure telefonando allo 049 90 98 901.

Coloro che hanno l'appuntamento fissato si dovranno presentare allo sportello della sede municipale nel giorno e ora stabiliti con:

1. la precedente carta d'identità o, in mancanza, un valido documento di riconoscimento;

2. la denuncia presentata all'autorità di Pubblica sicurezza (Questura o Carabinieri) nel caso di furto o smarrimento della precedente carta di identità; la denuncia è necessaria anche in caso di deterioramento del documento, quando non sia possibile restituire il documento deteriorato;
3. la tessera sanitaria (quella azzurra con il codice fiscale);
4. una fototessera recente dello stesso tipo di quelle usate per il passaporto (preferibilmente senza occhiali; lo sfondo della foto deve essere bianco, sguardo dritto, non sorridente) che poi verrà restituita;
5. Per i minori: in caso di documento valido per l'estero: l'assenso all'espatrio reso da entrambi i genitori o dall'unico esercente la potestà o dal tutore (munito di atto di nomina); se uno dei due genitori non può essere presente allo sportello è sufficiente che sottoscriva l'assenso (vedasi la modulistica presente on-line per l'ufficio demografico) e lo trasmetta unitamente alla fotocopia di un valido documento di identità;
6. Ricevuta del pagamento (vedasi il paragrafo “tempi, costi e modalità del rilascio”).

TEMPI, COSTI E MODALITÀ DEL RILASCIO

L'appuntamento è obbligatorio (vedasi il paragrafo “Come richiedere la CIE”).

Non vengono presi appuntamenti nella giornata del sabato.

Si invitano i cittadini a controllare la scadenza dei propri documenti di identità e di fissare l'appuntamento per l'emissione con **circa due mesi d'anticipo** rispetto alla scadenza.

Si ricorda che, visto il grande numero di richieste, in caso di **urgenze** si darà la precedenza a quanti in possesso di documenti già scaduti e smarriti.

E' possibile per i cittadini richiedere la carta di identità anche in Comune diverso da quello di residenza previo accordo con il Comune individuato per l'emissione.

Tempi di rilascio: entro 6 giorni lavorativi dalla data della richiesta.

Il costo della CIE è di € 22,00.

Il Pagamento dovrà essere effettuato mediante PAGOPA.

Istruzioni per il pagamento:

- 1) collegarsi all'home page del Comune di Villafranca Padovana;
- 2) cliccare nell'icona azzurra con scritto: PagoPA;
- 3) cliccare nel riquadro: “pagamento spontaneo - prosegui”;
- 4) cliccare su “emissione carta di identità elettronica”;
- 5) compilare con i dati dell'intestatario della carta di identità (anche se minore);
- 6) cliccare su “avanti” e compilare anche la seconda schermata;
- 7) scegliere:

- “prepara avviso” per pagare in tabaccheria o sul territorio;
- “procedi con il pagamento” se si vuole procedere con il pagamento on line.

8) presentarsi allo sportello con la ricevuta del pagamento effettuato oppure inviare la mail della stessa a servizi.demografici@comune.villafranca.pd.it

Allo sportello verranno rilasciati: la prima parte dei codici pin e puk e il foglio sostitutivo della carta di identità da usare fino a che non arriverà la CIE vera e propria. Attenzione! Il foglio sostitutivo non permette l’espatrio.

La Cie viene spedita, attraverso il servizio postale (raccomandata), da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (al quale compete altresì la stampa), direttamente presso l'abitazione del richiedente. E' possibile indicare un recapito diverso ma attenzione: la CIE viene consegnata solo al diretto interessato o a delegato indicato in sede di emissione.

Con la CIE arriverà la seconda parte dei codici PIN e PUK.

QUANDO LA CARTA DI IDENTITA' (SIA CIE CHE ELETTRONICA) E' CONSIDERATA URGENTE?

- Sono considerate urgenti le richieste di emissione per: motivi di **SALUTE, LAVORO E ATTIVITA' SPORTIVA AGONISTICA** ad alti livelli debitamente **comprovati** con documentazione idonea agli ufficiali d'anagrafe del Comune.
- **ATTENZIONE: NON** viene considerato motivo di urgenza la partenza imminente per viaggi di piacere sia in Italia che all'estero.

Normativa di riferimento

- Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 - TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA TULPS. Art.3.
- LEGGE 16 giugno 1998, n. 191 - Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127 nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica. Art. 2 comma 4.
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 ottobre 1999, n.437 - Regolamento recante caratteristiche e modalità per il rilascio della Carta di identità elettronica e del documento di identità elettronico, a norma dell'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191. Art. 1.
- DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale. Art. 64, Art. 65.
- DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2005, n. 7 - Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti. Art. 7 vices-ter, Art. 7 vices-quater.

- DECRETO-LEGGE 19 giugno 2015, n. 78 - Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni atte garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del servizio sanitario nazionale, nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali. Art. 10.
- DECRETO 23 dicembre 2015 - Modalità tecniche di emissione della Carta d'identità elettronica.
- DECRETO 25 maggio 2016 - Determinazione del corrispettivo a carico del richiedente la carta d'identità elettronica, ai sensi dell'art. 7-vicies quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
- DECRETO 16 luglio 2020, n° 76 - Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. Identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali. Art. 24.
- d.P.R. n.445/2000
- Art.4 del Regolamento UE 2019/1157;
- DGC di approvazione delle tariffe comunali annuali.